



FAQ Trasparenza nel finanziamento della politica

Indice

1	In generale.....	2
2	Obbligo dei partiti e dei deputati senza partito di rendere pubblico il loro finanziamento	3
3	Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento	3
4	Comunicazione	4
5	Controllo.....	5
6	Pubblicazione	5
7	Restituzione di liberalità anonime o provenienti dall'estero	6
8	Disposizioni penali	6
9	Rapporto tra la legge federale e la legislazione cantonale	6

1 In generale

1.1 Perché regolamentare la trasparenza nel finanziamento della politica?

Il 10 ottobre 2017 è stata depositata l'iniziativa popolare federale «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)», che voleva che la Confederazione emanasse disposizioni che imponessero di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e delle campagne in vista di elezioni e di votazioni nazionali. Il 18 giugno 2021 il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all'iniziativa sulla trasparenza, che è stata quindi ritirata. Il controprogetto indiretto prevede l'introduzione nella legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) di nuove disposizioni che impongono di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e delle campagne in vista di elezioni e votazioni.

Con le nuove regole sulla trasparenza si rafforza la libera formazione di un'opinione e quindi la democrazia: in futuro gli elettori potranno sapere chi finanzia le campagne in vista di elezioni e votazioni e con quali fondi.

1.2. Dove è regolamentata la trasparenza nel finanziamento della politica?

Gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento della politica sono disciplinati nella rivista legge federale sui diritti politici (LDP) e nella relativa ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo).

1.3 Chi è tenuto a rendere pubblico il proprio finanziamento?

L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento incombe ai partiti rappresentati nell'Assemblea federale e ai membri senza partito del Parlamento federale nonché agli addetti di campagne in vista di votazioni federali ed elezioni nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati.

1.4 A chi va comunicato il finanziamento?

Le comunicazioni vanno presentate al Controllo federale delle finanze (CDF), che le controlla secondo quanto stabilito dalle basi legali, prima di pubblicare i dati sul suo sito Internet. Qui tutte le persone interessate possono trovare i costi preventivati al più tardi 30 giorni prima dell'elezione o della votazione e il conto finale al più tardi 75 giorni dopo l'elezione o la votazione.

1.5 Quando entra in vigore l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento?

Per i partiti rappresentati nell'Assemblea federale l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 per l'anno civile 2023. Per le campagne relative a elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati l'obbligo vale già dal giorno dell'entrata in vigore dell'ordinanza ovvero dal 23 ottobre 2022 e sarà applicato per la prima volta nel contesto delle elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023. Le entrate preventivate saranno consultabili pubblicamente al più tardi 30 giorni prima dell'elezione, mentre il conto finale sarà pubblicato al più tardi 75 giorni dopo l'elezione. L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista di votazioni si applica dal 4 marzo 2023 in considerazione delle campagne relative alla votazione federale del 3 marzo 2024. Le entrate preventivate saranno consultabili pubblicamente al più tardi 30 giorni prima della votazione, mentre il conto finale sarà pubblicato al più tardi 75 giorni dopo la votazione.

2 Obbligo dei partiti e dei deputati senza partito di rendere pubblico il loro finanziamento

2.1 Cosa devono comunicare partiti e deputati senza partito?

2.1.1 I partiti devono comunicare annualmente per il precedente anno civile (art. 76b cpv. 1 e 2 LDP):

- a. tutte le loro entrate;
- b. ogni liberalità monetaria e non monetaria di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno;
- c. tutti i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico, in particolare dei membri del Consiglio federale, del procuratore generale e dei giudici dei tribunali federali.

2.2.2 I deputati senza partito devono comunicare (art. 76b cpv. 3 LDP):
tutte le liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno.

2.2 Che termini vanno rispettati?

I partiti e i deputati senza partito dell'Assemblea federale devono comunicare al CDF i loro dati relativi alle entrate e alle liberalità percepite nel corso del precedente anno civile entro il 30 giugno dell'anno seguente.

3 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento

3.1 Cosa si intende per «conduzione di una campagna»?

Per conduzione di una campagna si intende la pianificazione e lo svolgimento di attività che influenzano direttamente un'elezione nelle Camere federali o una votazione federale. Una liberalità esclusivamente monetaria a favore di una campagna non rientra in questa definizione.

3.2 In che circostanze gli addetti alle campagne devono rendere pubblico il finanziamento?

Gli addetti alle campagne devono rendere pubblico il finanziamento di queste ultime se le spese sono superiori a 50 000 franchi.

3.3 Cosa devono comunicare gli addetti alle campagne?

Se le spese per una campagna superano i 50 000 franchi, gli addetti sono tenuti a comunicare le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi. Diverse liberalità di un medesimo donatore per un unico partito o un'unica campagna e distribuite su tutto l'anno sono conteggiate insieme. Vanno allegati un estratto della contabilità con un estratto bancario o un'attestazione del donatore della liberalità. Al termine della campagna va reso pubblico il conto finale.

3.4 Che termini vanno rispettati?

Per le votazioni così come per le elezioni nel Consiglio nazionale le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie vanno comunicate 45 giorni prima della votazione o dall'elezione. Il conto finale delle entrate deve essere presentato 60 giorni dopo la votazione o l'elezione.

Le elezioni nel Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali, per cui per esse valgono altre regole, secondo quanto voluto dal legislatore: i candidati per il Consiglio degli Stati non hanno alcun obbligo di rendere pubblico il loro finanziamento prima dell'elezione. I consiglieri di Stato eletti devono invece presentare il conto finale relativo alle entrate e alle liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi. Il termine per la comunicazione al CDF scade 30 giorni dopo l'assunzione della carica.

3.5 Cosa significa conduzione di una campagna comune?

Si ha conduzione di una campagna comune quando varie persone fisiche o giuridiche o società di persone svolgono attività con lo stesso scopo: devono pianificare insieme la campagna e presentarsi insieme in pubblico (art. 5 cpv. 1 OFiPo). Se gli attori politici si limitano a concordare il modo di procedere nella conduzione della campagna, senza svolgere attività comuni, non si applicano le regole relative alla conduzione di una campagna comune. È necessaria una certa intensità e continuità nelle attività comuni al fine di influenzare l'auspicato esito delle elezioni o votazioni (p. es. manifesti e logo in comune, uniformità dei contenuti, pianificazione concreta degli interventi, collaborazione, ecc.). Tutto ciò richiede perlomeno una concertazione e una struttura organizzativa. Se sono soddisfatti questi requisiti e si tratta di una campagna comune, le liberalità e le spese degli attori sono conteggiate insieme. Se la somma supera i 50 000 franchi, le informazioni (entrate preventivate e consuntivate) devono essere presentate insieme (art. 76c cpv. 4 LDP).

4 Comunicazione

4.1 A chi spetta ricevere le comunicazioni, controllare i dati e pubblicarli?

Spetta al Controllo federale delle finanze (CDF) ricevere le comunicazioni, controllare i dati e pubblicarli. A tal fine il CDF tiene un registro elettronico e mette a disposizione appositi moduli. La documentazione va essenzialmente presentata in formato digitale, in casi eccezionali è ammessa la forma cartacea.

4.2 Chi è responsabile per la comunicazione?

Gli attori politici comunicano al CDF i dati richiesti in tempo utile e di propria iniziativa.

4.3 Che dati deve contenere la comunicazione?

Le comunicazioni contengono:

- a. il cognome, il nome, l'indirizzo e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede sociale degli attori politici;
- b. l'importo totale delle entrate;
- c. le entrate da liberalità monetarie superiori a 15 000 franchi nonché l'identità del donatore;
- d. il valore delle entrate da liberalità non monetarie superiori a 15 000 franchi nonché l'identità del donatore;

- e. le entrate da manifestazioni;
- f. le entrate dalla vendita di beni e servizi;
- g. nel caso di partiti:
 - 1. le entrate da contributi dei membri;
 - 2. le entrate da contributi per mandati dei parlamentari eletti a livello federale nonché dei titolari di un mandato eletti dall'Assemblea federale;
- h. nel caso di campagne: i fondi propri monetari;
- i. nel caso di campagne: i candidati da sostenere o l'esito auspicato della votazione.

4.4 Cosa si intende per entrate?

Per entrate si intendono l'afflusso una tantum o ricorrente di denaro o di beni materiali, servizi forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato che i fornitori sono soliti proporre a titolo commerciale, nonché fondi propri monetari che gli addetti alla campagna investono in una campagna.

4.5 Cosa si intende per liberalità monetarie e non monetarie?

Le liberalità monetarie sono vantaggi finanziari sotto forma di contanti, bonifici bancari, assunzioni e condoni di debiti; le liberalità non monetarie sono invece beni materiali o servizi forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato.

5 Controllo

5.1 Il CDF come controlla i dati comunicatigli?

Il CDF controlla se i dati richiesti sono stati forniti in modo completo ed entro i termini stabiliti (controlli formali secondo l'art. 76e cpv. 1 LDP e 11 OFiPo). Effettua controlli a campione per verificare la correttezza dei dati (controlli materiali secondo l'art. 76e cpv. 1 secondo periodo LDP e 12 OFiPo). Previo accordo con gli attori politici, i controlli possono anche essere effettuati sul posto. Se i dati e i documenti non sono presentati per tempo o sono incompleti, il CDF fissa un termine per l'integrazione. Se i dati e i documenti mancanti non sono presentati nemmeno entro il termine supplementare impartito, il CDF ha l'obbligo di denunciare eventuali reati alle autorità di perseguimento penale.

6 Pubblicazione

6.1 Chi è competente per la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati?

Per la correttezza dei dati sono responsabili gli attori politici. Il CDF può, all'atto della pubblicazione, avvertire che non garantisce la correttezza dei dati pubblicati (art. 15 cpv. 1 OFiPo).

I dati e i documenti presentati sono pubblicati anche se si sospettano violazioni degli obblighi ed è stato avviato un procedimento penale. Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF appone un rinvio alla sentenza in corrispondenza dei dati e documenti interessati, senza ulteriori commenti. Fino alla sentenza vale la presunzione di innocenza.

6.2 Quando vengono pubblicati i dati e i documenti?

- Il CDF pubblica i dati dei partiti e dei membri senza partito dell'Assemblea federale al più tardi il 31 agosto.
- Le comunicazioni relative a votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati sono pubblicate 15 giorni dopo il ricevimento da parte del CDF.

6.3 Per quanto tempo vengono conservati i dati e i documenti?

I dati e i documenti possono essere consultati pubblicamente per cinque anni presso il CDF e poi presso l'Archivio federale.

7 Restituzione di liberalità anonime o provenienti dall'estero

7.1 È ammesso accettare liberalità anonime?

Gli attori politici non possono accettare liberalità anonime. Se è possibile individuarne la provenienza, le liberalità vanno restituite entro 30 giorni, a meno che la persona fisica o giuridica o la società di persone acconsente a rendere pubblica la liberalità con un giustificativo secondo l'articolo 10 OFiPo. In caso contrario occorre informare il CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni e consegnare le liberalità alla Confederazione. Sono previste eccezioni per le elezioni del Consiglio degli Stati.

7.2 È ammesso accettare liberalità dall'estero?

Gli attori politici non possono accettare liberalità dall'estero. In tal modo si intende impedire che la politica svizzera venga influenzata dall'estero. Sono previste eccezioni per gli svizzeri residenti all'estero e per le elezioni del Consiglio degli Stati.

8 Disposizioni penali

8.1 Che sanzioni sono previste in caso di violazione dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento e dell'obbligo di restituire le liberalità ottenute illegalmente?

In caso di violazione intenzionale dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento nonché di violazione degli obblighi connessi alle liberalità anonime e alle liberalità provenienti dall'estero, la legge commina multe fino a 40 000 franchi (art. 76j LDP). La comunicazione di dati falsi può soddisfare anche altre fattispecie penali, come, ad esempio, la falsità in documenti. Una sanzione può essere pronunciata soltanto da un giudice.

9 Rapporto tra la legge federale e la legislazione cantonale

9.1 I Cantoni possono emanare regole più severe sulla trasparenza nel finanziamento della politica?

Nell'esercizio dei diritti politici a livello federale, è riservato ai Cantoni di prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza.